

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO
Via Quintino Sella 18 – 90139-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.

✓ I.A.C.P. - PROTOCOLLO

Prot. 001-0000440-DET/2021 25-03-2021



BARCODE: -001.35595948-

Oggetto: Revoca in autotutela Determina Dirigenziale n.1535 del 17/11/2020 e gara d'appalto sul MEPA con RDO n.2765792 del 16/03/2021

CIG: 8589912B9E

- Affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dello Iacp di Palermo -*

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 1535 del 17/11/2020 quest'Istituto ha determinato di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b secondo il criterio del minor prezzo per l'affidamento del servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza dello Iacp di Palermo;
- che col medesimo provvedimento si è altresì approvata la documentazione di gara e dato mandato alla Sezione 7 Programmi e Contratti di predisporre tutti gli atti necessari per l'indizione della gara sopra menzionata;
- che il Punto Ordinante Ing. Raimondo Daniele Giammanco ha conseguentemente avviato sul MEPA la RDO n.2765792 del 16/03/2021 aperta a tutti gli operatori qualificati;
- che con nota notificata sulla piattaforma del MEPA il 22/03/2021 Poste Italiane S.p.a. ha diffidato questa Stazione Appaltante a “.... voler rettificare le previsioni della procedura negoziata che individuano nel criterio del prezzo più basso in favore del più corretto criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio obbligatorio per il servizio postale in quanto servizio sociale e ad alta intensità di manodopera.....”

CONSIDERATO:

- che il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. all'art.95 comma 3 lett. a in effetti recita “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi (.....), nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a);;

- che i servizi postali sono servizi ad alta intensità di manodopera come rilevato da ANAC in precedente Linea Guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali pubblicate dall'ANAC nel 2014 (cfr. Relazione AIR alla Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 dell'ANAC nella quale si conferma - all'art. 9 - la natura dei servizi postali quali servizi ad alta intensità di manodopera, e l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza del 21 maggio 2019 n. 8, sostenendo che «gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera – ai sensi degli articoli 50, comma 1, e 95, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici – sono comunque aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, quand'anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate». La pronuncia, dirimendo la questione concernente l'ipotesi che l'affidamento del servizio abbia al contempo le caratteristiche di alta intensità di manodopera e standardizzazione, ha fornito un'interpretazione dell'articolo 95 secondo cui il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è prevista ai sensi del comma 3, lettera a), per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50, comma 1, ovvero quei contratti «nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto». Il criterio del massimo ribasso, invece, è previsto al comma 4, lettera b), per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate. Tale comma facoltizza le stazioni appaltanti («Può essere utilizzato») a ricorrere al «criterio del minor prezzo» per aggiudicare i contratti ivi elencati, tra cui «i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate», purché venga data adeguata motivazione. Secondo la Plenaria il rapporto tra la prima e la seconda norma non può essere intesa nel senso di specialità, per cui la norma generale (quella sugli appalti ad alta intensità di manodopera) viene derogata da quella speciale (sugli appalti standardizzati). Al contrario, è proprio la regola dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prevalere, in presenza di servizi con entrambe le caratteristiche;
- pertanto che al servizio in questione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, trattandosi di procedura di gara negoziata;

RITENUTO:

- pertanto di dovere revocare sia la Determina Dirigenziale n. 1535 del 17/11/2020 sia sul MEPA la RDO n.2765792 del 16/03/2021 - ;

VISTO:

- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50;

Tutto ciò visto, tenuto conto, considerato, ritenuto e visto il Responsabile della Sezione 4 Protocollo-Urp- Servizi Logistici ed il Responsabile della Sezione 7 Programmi e Contratti propongono:

- di revocare in autotutela sia la Determina Dirigenziale n. 1535 del 17/11/2020 sia sul MEPA la RDO n.2765792 del 16/03/2021 CIG: 8589912B9E.

Il Responsabile della Sezione 4
dott. Domenico Gargano

GARGANO DOMENICO

2021.03.25 16:22:27

Signer:

CN=GARGANO DOMENICO

Il Responsabile della Sezione 7
ing. Raimondo Daniele Giammanco

GIAMMANCO RAIMONDO DANIELI

2021.03.25 16:16:00

Signer:

CN=GIAMMANCO RAIMONDO DANIELE

Il Direttore Generale**VISTI:**

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Delibera Commissariale n. 33 del 25 novembre 2009;
- La Delibera Commissariale n.51 del 29 dicembre 2016;
- La nota prot.16520 del 22/04/2020 assunta al nostro protocollo in pari data al n.16520 del 22/04/2020 assunta al nostro protocollo in pari data al n.7034-Dig/2020 con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale Servizio 3 Vigilanza Enti ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2021;
- La nota prot.15616-USC del 22/12/2020 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione alla gestione provvisoria per l'anno finanziario 2021 fino al 30/04/2021;
- La nota prot.n.64814 del 23/12/2020 assunta al nostro protocollo in pari data al n.382270-DIG/2020, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale Servizio 3 vigilanza Enti ha autorizzato la gestione provvisoria per l'anno finanziario 2021 fino al 30/04/2021;
- La Determinazione Dirigenziale n.1651 del 2/12/2020;

DETERMINA

- di revocare in autotutela sia la Determina Dirigenziale n. 1535 del 17/11/2020 sia sul MEPA la RDO n.2765792 del 16/03/2021 CIG: 8589912B9E.

Il Direttore Generale

Arch. Vincenzo Pupillo

Firmato digitalmente da

VINCENZO PUPILLO

SerialNumber =
TINIT-PPLVCN58H22G273B

C = IT

Data e ora della firma:
25/03/2021 16:30:29